

Legge regionale 01 settembre 1981 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: << Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione >>.

Art. 4

Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sia cessato dal servizio successivamente al 12 aprile 1980, o cessi prima dell' entrata in vigore della legge di cui all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un' anticipazione sull' indennità di buonuscita maturata secondo l' ordinamento dell' Ente di provenienza, valutando la totalità dei servizi resi alle dipendenze dell' Ente medesimo e presso le strutture trasferite, ai sensi del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

La liquidazione dell' anticipazione è subordinata al rilascio, da parte del dipendente, di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' Ente di provenienza.